



## VERBALE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Deliberazione n. **033**

del **11 aprile 2018**

Sigla della gara **UNDER 17 MASCHILE ECCELLENZA**

Partita: **PN TOLENTINO – GRYPHUS SC PERUGIA**

Data di svolgimento: **08/04/2018**

Località: **Tolentino**

ARBITRO: **Sig. Stefano Sbacco**

### IL G.S.R.

#### PREMESSO:

- che il medico sig.ra Calcina Sonia si presentava presso la sede di gara alle ore 13,55 del 08/04/2018, con 25 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio previsto alle ore 13,30, ma in ogni caso entro la mezz'ora consentita dall'art. 10 co.2 RPN;
- che la stessa non era in grado di esibire il proprio tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine dei Medici di appartenenza adducendo la circostanza di essere stata vittima di furto poco prima della propria borsa con all'interno i documenti;
- che, non conoscendo personalmente la dottoressa l'arbitro di gara alle ore 14,00 decretava il termine dell'incontro per mancanza del medico;

#### CONSIDERATO:

- che in data 09/04/2018 il presidente dell'ASD Tolentino faceva pervenire una nota dove spiegava dettagliatamente l'accaduto, allegando la denuncia contro ignoti presentata alle ore 16,00 presso i Carabinieri di Fano dalla dottoressa Calcina per il furto della borsa con all'interno il tesserino di riconoscimento dell'Ordine dei Medici;
- che la circostanza, seppur certamente credibile e senza dubbio parzialmente attenuante, non è di per sé in grado di esimere la Società ospitante da responsabilità per non aver garantito la presenza del medico di servizio che a norma dell'art. 10 RPN è onere che ricade sulla società stessa;
- che, infatti, essendo il lamentato furto del tesserino avvenuto a dire della Dott.ssa Calcina attorno alle ore 12 sarebbe stato suo dovere informare tempestivamente la Società ospitante la quale, a sua volta, avrebbe dovuto attivarsi per reperire altro medico ovvero informando tempestivamente dell'accaduto arbitro e organi federali;

#### DELIBERA

- **Sconfitta a tavolino 0-5 inflitta alla società ospitante ASD Tolentino per assenza del medico di servizio ex art. 10 RPN**

### IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

(Avv. Tommaso Rossi)